

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3870 del 12/10/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CON.BIO. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA RIGARDARA, 30 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA RIGARDARA, 30
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3986 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CON.BIO. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO VIA RIGARDARA, 30 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO VIA RIGARDARA, 30

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di CORIANO in data 17/04/2016 - assunta al PG di Arpae con il n. 3172 dell' 11/05/2016 e successive integrazioni (pratica ARPAE n. 15726), dalla **DITTA CON.BIO. SRL** (C.F./P.IVA 04238240404), avente sede legale in Comune di CORIANO VIA RIGARDARA, 30 e impianto in Comune di CORIANO VIA RIGARDARA, 30, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi – di competenza comunale;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi – di competenza Arpae SAC;*
- *comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) – di competenza comunale;*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e smi. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- **Nuovo impianto**

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 04/08/2016 PGRN 5738;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi del 28/06/2016 nel quale è riportato anche il parere favorevole espresso dal Comune di CORIANO per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e per l'inquinamento acustico L.447/95;

VISTO il parere dell'A.U.S.L. rilasciato in data 11/10/2016 Prot. n. 0219264/P acquisito in data 11/10/2016 PGNR/2016/7588;

ACQUISITA l'autorizzazione del Comune di CORIANO Prot. n. 0021240 del 31/08/2016 relativamente alle acque reflue industriali in pubblica fognatura che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 84451 del 15/07/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta DITTA CON.BIO. SRL, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta CON.BIO. SRL**, avente sede legale in Comune di CORIANO VIA RIGARDARA, 30 (C.F./P.IVA 04238240404) per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI nell'impianto sito in **Comune di CORIANO VIA RIGARDARA, 30** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque acque reflue (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
 - *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 3c) Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di CORIANO, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.97/2016 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

Condizioni:

La Ditta dichiara che:

- nello stabilimento sono previste diverse linee di produzione: linea di produzione del Tofu, linea di produzione del seitan, linea di produzione del tempeh, linea di produzione dei burger, linea di produzione di creme e vellutate, linea di produzione di gastronomia.
- saranno presenti impianti comportanti emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti dei quali n.1 impianto termico ad uso civile (bruciatore) alimentato a metano denominato E14, con potenza termica pari a 34 kW; tale impianto è ricompreso (Attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06), alla lett. dd) della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06; E' altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.
- Che la produzione complessiva di prodotti finiti sarà di circa 13.000.000 di pezzi;
- di non utilizzare sostanze o miscele, alle quali a causa del loro tenore di C.O.V classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere opposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, e quelli contenenti COV alogenati etichettati con indicazioni di pericolo H341 o H351, allegando le relative schede di sicurezza;

Prescrizioni:

E1 – PASTORIZZAZIONE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 5.000 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 16 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,180 m²

E7 – PASTORIZZAZIONE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 10.000 Nm³/h.

Temperatura: 70 °C

Durata: 5 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,360 m²

Per le fasi di lavorazione di cui sopra (E1, E7) non sono previsti limiti e prescrizioni.

E2 – TRAMOGGIA FARINA

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 2.800 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 1 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,09 m²

E10 – REPARTO CONFEZIONAMENTO

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 4.000 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 12 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,090 m²

E11 – REPARTO DECANTER

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 1.500 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 5 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 4,5 metri

Sezione: 0,160 m²

Per le emissioni E2, E10, E11 gli inquinanti emessi e relativi limiti desunti per analogia dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.18:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E2, E10, E11 controlli a cadenza annuale**. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – RICAMBIO ARIA INTERNA CORRIDOIO

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 1.000 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 16 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,090 m²

Non sono previsti limiti alle emissioni come previsto dall'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06;

E3 – LAVASTOVIGLIE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 5.000 Nm³/h.

Temperatura: 50-60 °C

Durata: 5 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,280 m²

Per questa fase di lavorazione non sono previsti limiti e prescrizioni.

E4 – I° E II° COTTURA A VAPORE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 12.000 Nm³/h.

Temperatura: 50-60 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,360 m²

E8 – CUOCITORE-FORNI

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 11.500 Nm³/h.
Temperatura: 70 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,320 m²

E9 – CUOCITORI-BOLLITORI

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 22.000 Nm³/h.
Temperatura: 50 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,640 m²

Per queste fasi di lavorazione (E4, E8, E9) non sono previsti limiti; tuttavia in caso di emissioni di vapori o gas odorosi potranno essere prescritti idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

E5 – LAVAGGIO APPARECCHIATURE

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 5.000 Nm³/h.
Temperatura: 50-60 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,250 m²

Prescrizioni desunte per analogia dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.18.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5 mg/Nm ³

Il gestore è esonerato dagli autocontrolli periodici, fermo restando il rispetto del valore limite.

I consumi dei prodotti detergenti utilizzati dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Le sostanze utilizzate per il lavaggio delle apparecchiature non devono:

- provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06;
- contenere sostanze o preparati classificati dal D.Lgs.52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

E12 – IMPIANTO TERMICO GENERATORE DI VAPORE

Combustibile utilizzato : metano
Impianto d'abbattimento: non presente
Portata: 1.750 Nm³/h.
Potenzialità: 1,55 MW
Temperatura: 220 °C
Durata: 24 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,7 m
Sezione: 0,126 m²

E13 – IMPIANTO TERMICO GENERATORE DI VAPORE

Combustibile utilizzato : metano
Impianto d'abbattimento: non presente
Portata: 1.730 Nm³/h.
Potenzialità: 1,55 MW
Temperatura: 150 °C
Durata: 24 ore/giorno
Frequenza: 220 giorni/anno
Altezza: 9,7 m
Sezione: 0,096 m²

Prescrizioni e limiti per le emissioni E12 ed E13. Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.1.24.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Si considerano rispettati in caso di corretto funzionamento dell'impianto e di utilizzo come combustibile di gas metano o gas naturale;

Autocontrolli: L'Azienda dovrà effettuare controlli sull'emissione a cedenza annuale, oltre a verificare l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo competenti.

Altre prescrizioni

a) Il gestore dello stabilimento dovrà comunicare almeno **15 gg. prima** la data della messa in esercizio dei nuovi impianti;

Il termine per la messa a regime degli impianti viene fissato in **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio;

Il gestore provvederà ad effettuare **3 controlli** delle emissioni dei nuovi impianti (**E2-E5-E10-E11-E12-E13**) a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di **10 giorni**. I controlli devono essere effettuati utilizzando le metodiche indicate in autorizzazione: uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda;

Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l'impresa è tenuta a trasmettere tramite Pec all'Arpa SAC di Rimini i controlli alle emissioni dei punti di emissione;

b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di

arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

c) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.

d) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

f) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire

prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

h) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

i) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento delle sostanze odorigene e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

j) Prescrizioni derivanti dal parere dell'Azienda USL: "Si richiama comunque il processo di valutazione dei rischi al quale il Datore di Lavoro è tenuto ai sensi del combinato disposto artt. 17, 28 e 29 D.Lgs.81/2008. In specifico, prima dell'inizio dell'attività la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata con le conseguenti misure preventive e protettive; per la redazione del Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del comma 3-bis art. 28 D.Lgs.81/2008 è previsto che "3-bis. *In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi*" Dalla tipologia produttiva e dalle valutazioni ARPAE sulle emissioni si può richiamare, in sede di valutazione dei rischi, particolare attenzione al Titolo IX D.Lgs.81/2008 "Sostanze pericolose" ed in specifico all'art. 223 D.Lgs.81/2008 in relazione alla valutazione del rischio da agenti chimici ed all'art. 225 D.Lgs.81/2008 in relazione alle misure specifiche di protezione e prevenzione; la valutazione sull'adozione di sistemi di captazione ed, in subordine, di DPI è infatti normata al comma 1 art. 225 del D.Lgs.81/2008; (*..1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità :a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.*"

Condizione di normalizzazione dei risultati


I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI EN ISO 16911
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione degli ossidi di azoto (NOX)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	UNI EN 13649



NB.
I PUNTI EMISSIONE E01 ED E05
SONO DI PREDISPOSIZIONE

E14



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Via Carlo Berli Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520378
 Capitale Sociale Int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 Comune di CORIANO - SUAP
 Piazza Mazzini, 1
 47853 CORIANO RN
 urp@comune.coriano.legalmail.it



Originale PEC

Modena, li 15/07/2016
 GS/fs prot.gen. n. 84451

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
 - Riferimento pratica n° 54/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 78043 del 28/06/2016;

▪ Responsabile dello scarico	CON.BIO Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA RIGARDARA, 30 - CORIANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione prodotti alimentari e pasti industriali
▪ Potenzialità dell'insediamento	25.000 mc/a
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	impianto di depurazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Vista l'istanza pervenuta il 28/06/2016 con protocollo n. 78043; considerato il cronoprogramma allegato alla stessa istanza in cui si prevede la messa a regime dell'impianto di depurazione entro fine dicembre 2016

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico costituito da: **acque da depuratore biologico, acque di scarico autoclavi e by pass depuratore**. Le acque provenienti dalle autoclavi si inseriscono nel circuito fognario a valle del pozzetto di prelievo posto all'uscita dell'impianto di depurazione, in quanto non richiedendo alcun trattamento e saranno scaricate tal quali.
- 2) Lo scarico del depuratore biologico dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. **Solo fino al 31/12/2016 sono accettati, per alcuni parametri, i seguenti limiti di emissione:**
 SST <= 720 mg/l
 COD <= 5.400 mg/l
 BOD5 <= 3.000 mg/l
 Ntot <= 84 mg/l
 Ptot <= 18 mg/l
 Grassi e olii animale e vegetali <= 48 mg/l
- 3) Lo scarico complessivo annuale è stimato intorno ai 31.300 mc. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : **40 mc/g; 4 mc/h e 2 l/sec** . Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse. Si presume che lo scarico complessivo dell'impianto sia di
- 4) **Ogni 30 giorni**, dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, rispetto al cronoprogramma presentato. Al termine del periodo di messa a regime dell'impianto di depurazione previsto per il 31/12/2016, la ditta dovrà presentare

un'analisi di caratterizzazione delle acque scaricate, al fine di verificarne il rispetto dei limiti autorizzati.

- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
impianto di depurazione a fanghi attivi (sulla linea di scarico delle acque di lavaggio macchinari, lavaggio pavimenti, acque di cottura alimenti e acque da scarti di produzione);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque in uscita dal depuratore) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
misuratore di portata posto all'uscita del trattamento depurativo, approvato e piombato da Hera
contatore divisionale posto sulla rete idrica di alimentazione delle autoclavi
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria Tav. 1 del 24/02/2016, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.